



Titolo

ILLECITO SPORTIVO – RATIO - REGOLARE E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GARA - FINALITÀ CONCRETAMENTE PERSEGUITA - IRRILEVANZA

Descrizione

Il bene protetto dall'art. 30, commi 1 e 2, del CGS è il regolare e corretto svolgimento della gara, risultando irrilevante la finalità concretamente perseguita da colui che contravviene ai principi basilari di correttezza che informano l'ordinamento sportivo. (nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto sussistente l'illecito sportivo anche se i tesserati avevano agito mossi dall'intento non di avvantaggiare la propria squadra ma piuttosto di danneggiarne un'altra).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 77/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 30, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0077 CFA del 28 febbraio 2023 (Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Federico Viviani, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini, Gabriele Ribechini-Alessandro Vitaggio-A.S.D. Zambra Calcio-A.S.D. AC Montignoso)